



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0262/2010

1.10.2010

RACCOMANDAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

Commissione per la pesca

Relatore: Jarosław Leszek Wałęsa

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
(11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))**

(Procedura di approvazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (11076/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0181/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A7-0262/2010),
1. esprime la sua approvazione sulla modifica della Convenzione;
 2. chiede al Consiglio e alla Commissione di istituire, prima dell'apertura dei negoziati sulla revisione delle disposizioni nel quadro delle organizzazioni regionali della pesca che deve essere eseguita dall'Unione europea, i meccanismi necessari a garantire la debita partecipazione degli osservatori del Parlamento a tali negoziati;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale.

MOTIVAZIONE

La Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale è stata firmata ad Ottawa il 24 ottobre 1978 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979 a seguito del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione e approvazione da parte di sette firmatari presso il governo canadese.

L'obiettivo prioritario della NAFO è di contribuire, attraverso la cooperazione e la consultazione, all'uso ottimale e alla gestione e conservazione razionali delle risorse della pesca nell'area di applicazione della Convenzione NAFO, nonché alla promozione di idee per la collaborazione internazionale al fine di migliorare la gestione sostenibile delle risorse marine in alto mare basata sulle conoscenze fondamentali fornite dalla ricerca scientifica.

Le parti contraenti della Convenzione hanno adottato la “modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale” (in appresso “la modifica”) in occasione delle riunioni annuali della NAFO del 2007 (versione inglese) e del 2008 (versione francese).

La modifica comporta una revisione globale della Convenzione, al fine precipuo di renderla più conforme ad altre convenzioni regionali e ad altri strumenti internazionali e di includervi i moderni concetti di gestione della pesca.

Essa semplifica quindi la struttura dell'Organizzazione, definisce in modo chiaro le responsabilità delle parti contraenti, degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo, e introduce una procedura decisionale più coerente.

- (1) La struttura della NAFO è stata semplificata per meglio rispondere alle esigenze dell'Organizzazione. In particolare, i due organi decisionali previsti dalla struttura attuale – il consiglio generale e la commissione per la pesca – sono stati fusi in un unico organismo.
- (2) La formula per la determinazione dei contributi al bilancio è stata aggiornata per tenere conto del principio “chi usa paga” in ordine ai servizi forniti alle parti contraenti della NAFO.
- (3) In linea con gli sviluppi internazionali, sono state introdotte nuove definizioni per quanto riguarda gli obblighi delle parti contraenti, degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo, al fine di fornire orientamenti precisi sui diritti e sugli obblighi delle parti contraenti della NAFO.
- (4) È stata riveduta la procedura decisionale, in particolare per meglio chiarire gli obblighi delle parti contraenti che intendono sollevare obiezioni alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NAFO.

- (5) Una nuova procedura di composizione delle controversie istituita nell'ambito della Convenzione consentirà di risolvere rapidamente le controversie, cosa che è nell'interesse dell'Unione europea.

Tenendo conto delle possibilità di pesca assegnate all'Unione europea in conformità della Convenzione, il relatore ritiene che sia nell'interesse dell'UE approvare la proposta modifica della Convenzione.

Tuttavia, il relatore deve menzionare il problema fondamentale emerso in ordine all'approvazione della Convenzione.

Le parti contraenti della Convenzione hanno adottato la “modifica della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale” (“la modifica”) in occasione delle riunioni annuali della NAFO del 2007 (versione inglese) e del 2008 (versione francese).

Il documento COM, che costituisce la proposta della Commissione in vista del recepimento nel diritto dell'UE, è datato 8 marzo 2010. Ci sono quindi voluti oltre due anni per redigere il documento. Come si può giustificare tale ritardo?

È ovvio che questa situazione, che è diventata molto frequente in ordine al recepimento di convenzioni riguardanti l'Unione europea, non può continuare. La rapidità nel processo decisionale è un requisito imprescindibile per il funzionamento efficiente dell'Unione.

Le tre istituzioni (Commissione, Consiglio e Parlamento) devono trovare una soluzione seria per evitare la lentezza della procedura, al fine di soddisfare uno dei principali obiettivi del trattato di Lisbona – vale a dire un processo decisionale semplice e veloce. Il caso del presente documento, che sarà presentato per l'approvazione, dimostra che vi sono dei problemi e che si devono adottare misure urgenti per risolverli.

Il relatore desidera inoltre ricordare ed evidenziare il fatto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009. Nel quadro dei poteri recentemente acquisiti dalla commissione per la pesca, il Parlamento europeo dovrebbe essere adeguatamente rappresentato nel corso dei prossimi negoziati sulle future convenzioni internazionali. Nel 2007 e nel 2008, il Parlamento europeo non era rappresentato. L'istituzione è disposta a concedere l'approvazione nei limiti delle sue competenze, ma allo stesso tempo desidera ricordare al Consiglio e alla Commissione i nuovi requisiti procedurali e la necessità di rispettare i nuovi poteri del Parlamento europeo.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	29.9.2010
Esito della votazione finale	+: 18 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Antonello Antinoro, Alain Cadec, Marek Józef Gróbarczyk, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Britta Reimers, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Trautmann, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Basset, Ole Christensen, Chris Davies
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Elisabetta Gardini, Potito Salatto